

L'accesso all'interno dell'Ente è consentito solo a chi è munito diuna delle certificazioni verdi COVID-19, cosiddetto "green pass" (Art. 9, comma 2 D.L. 22 aprile 2021, n. 52).

Sono esclusi dal controllo gli utenti ovvero coloro i quali si recano negli uffici per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

Pertanto, per accedere negli uffici della amministrazione, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione (stagisti), come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

Sono esclusi dal controllo i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Non saranno raccolti in alcun caso i dati dell'intestatario in qualunque forma,

Il soggetto dovrà mostrare al nostro incaricato il QR Code del suo green pass, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire qualora richiesto il suo documento di riconoscimento.

I soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Coloro i quali saranno sprovvisti di green pass e/o si rifiuteranno di mostrare il green pass non saranno fatti accedere o saranno allontanati dal luogo di lavoro.

Il green pass non può essere autocertificato in base alla normativa vigente.

I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno essere comunicati alle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza competenti.